



Occupazione giovanile

I provvedimenti della Legge di Stabilità

La legge di bilancio 2018 dedica ai giovani un pacchetto di incentivi mirati a favorirne la formazione e a ridurre il costo del lavoro per le aziende che li assumono. Si tratta di misure che vanno nel senso più volte indicato da Confartigianato per colmare la distanza tra scuola e mondo dell'impresa. Un gap che condanna i giovani alla disoccupazione e priva le aziende di quelle figure professionali necessarie ad affrontare le nuove sfide del mercato. La leva utilizzata dagli interventi del Governo è quella della riduzione del costo del lavoro. Le aziende che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti giovani under 35 godranno, infatti, di uno sconto del 50% dei contributi previdenziali. Da gennaio 2019 lo sgravio si applicherà agli inserimenti fissi dei giovani fino a 29 anni. E per la prima volta, segnala con soddisfazione Confartigianato, l'esonero contributivo si applica anche in caso di trasformazione di un contratto di apprendistato. Lo sgravio sale poi al 100 per cento per gli imprenditori che assumono a tempo indeterminato giovani che hanno svolto nell'azienda attività di alternanza

scuola-lavoro e periodi di apprendistato. Ed è totale anche l'esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35 nelle aziende operanti nelle regioni del Mezzogiorno. Gli incentivi della Legge di bilancio si allargano poi ai dipendenti di tutte le età con il credito d'imposta applicabile al 40% delle spese sostenute dalle imprese per formare o aggiornare il personale nelle nuove tecnologie previste dal Piano Impresa 4.0. E ancora, per gli imprenditori la manovra economica mette a disposizione 271 milioni di euro destinati a finanziare percorsi di istruzione e formazione professionale, iter formativi relativi all'alternanza scuola-lavoro e ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, attività di formazione riguardanti l'apprendistato professionalizzante. Dalle imprese alla scuola, la legge di bilancio incrementa con 65 milioni di euro nel triennio 2018-2020 le risorse per il sistema degli Istituti tecnici superiori. Obiettivo, dare impulso alla formazione di figure professionali specializzate, necessarie alle imprese per affrontare la sfida della digitalizzazione e per recuperare competitività.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	Pomeriggio su appuntamento		
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	Pomeriggio 14.30 - 16.30		
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	Pomeriggio 14.30 - 16.30		
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

○○○ IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Chiarimenti sulla detrazione IVA e sulle compensazioni</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>Legge di Bilancio, le novità in materia di lavoro</i>	da pag. 6
Credito: <i>Voucher digitalizzazione, un'opportunità per le imprese</i>	da pag. 9
Sportello Energia: <i>Un'opportunità di risparmio</i>	a pag. 12

CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE IVA

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate fornisce i tanto attesi chiarimenti in materia di detrazione dell'IVA e, con una interpretazione comunitariamente orientata, risolve le criticità evidenziate ed in massima parte legate, come detto, alla tempistica con cui esercitare il diritto alla detrazione.

Si ricorda che con il D.L. n. 50 del 2017 il legislatore era intervenuto modificando l'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, stabilendo che il diritto alla detrazione Iva "sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". Inoltre è stato riformulato anche l'art. 25 del medesimo decreto prevedendo che la fattura di acquisto deve essere annotata "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno". Oltre all'evidente riduzione del termine entro il quale recuperare l'IVA addebitata, un ulteriore problema per i contribuenti deriva dal disallineamento tra il termine per la registrazione delle fatture passive e il termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, in quanto la letterale applicazione delle norme citate rischiava di escludere la detrazione dell'imposta relativa a fatture correttamente registrate entro il termine massimo previsto dall'art. 25, comma 1, ma oltre quello (più breve) indicato dall'art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare in oggetto, per garantire il diritto alla detrazione e basandosi sui principi comunitari espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 29 aprile 2004, C-152/02, ha precisato che "il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia... L'applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committen-

te si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633. È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assoluta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni". Pertanto, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, deve sussistere anche quello formale del possesso della fattura d'acquisto.

Seguendo tale impostazione, è stato chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati entrambi i presupposti e il diritto alla detrazione andrà esercitato nell'anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l'Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.

In base alla soluzione adottata dall'Agenzia:

➔ l'IVA risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile sempre nel 2017, può essere detratta alternativamente:

- previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, nella liquidazione del 16 gennaio 2018 ovvero in dichiarazione annuale nel caso di soggetti trimestrali;

- previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018.

L'annotazione del documento contabile in un'apposita sezione del registro IVA consente di evidenziare che l'imposta non deve essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2018. I contribuenti possono, in ogni caso, adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

➔ l'IVA risultante da fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017, può essere detratta, alternativamente:

- previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno;

- previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo al 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

L'Agenzia fa salvi i comportamenti difformi, in attuazione dei principi dello Statuto del contribuente: quindi, non sono sanzionabili i contribuenti che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni con IVA esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

COMUNICAZIONE DATI FATTURE: PROROGA E SEMPLIFICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 19 gennaio 2018, informa che "è on line la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni", in attuazione di quanto introdotto dal decreto-legge n. 148/2017. Il punto 1.5 della bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, richiamando lo Statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che per il secondo semestre 2017, nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, i termini per gli adempimenti sono fissati al 60° giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento.

Ciò significa, in sostanza, che la scadenza del 28 febbraio 2018, relativa all'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute del 2° semestre 2017, slitta ad una data successiva, da determinarsi calcolando sessanta giorni dall'adozione del provvedimento in argomento. Sono altresì allineati i termini di effettuazione della comunicazione opzionale (provvedimento N. 182070/2016) con quelli della comunicazione obbligatoria: in sostanza, anche chi esercita l'opzione, potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018. La bozza

di provvedimento, inoltre, recepisce le seguenti semplificazioni, applicabili anche alla comunicazione opzionale dei dati delle fatture e all'integrazione delle comunicazioni relative al 1° semestre 2017:

➔ riduzione dei dati da trasmettere: sarà facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Rimane obbligatorio compilare, sia per le fatture emesse che ricevute, il numero e la data, la partita IVA, la base imponibile, l'aliquota IVA e l'imposta o la tipologia di operazione;

➔ fatture di importo inferiore a 300 euro: sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Infine, il comunicato avvisa che per semplificare l'adempimento e limitare gli scarti delle comunicazioni dovuti a errori nella fase di compilazione, saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia, congiuntamente al provvedimento definitivo, anche due pacchetti software gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione.

INTERESSI LEGALI TRIPLICATI DAL 2018

Dal 1° gennaio 2018 il tasso degli interessi legali è passato dallo 0,1% in vigore fino al 31.12.2017 allo 0,3% e con l'aumento della misura degli interessi legali, dal 2018 il ravvedimento sarà più oneroso. Si ricorda che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. La nuova misura andrà applicata solo in relazione al periodo d'imposta intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il giorno del versamento tardivo. Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2018 per violazioni intervenute fino al 31.12.2017, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

➔ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2017;

➔ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,3% per il periodo che va dal 01.01.2018 alla data di regolarizzazione della violazione.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

Limiti e regole dopo l'entrata in vigore del DL 50/2017

La compensazione del credito derivante dalla dichiarazione IVA può essere fruita secondo diverse modalità, a seconda degli importi considerati in quanto esistono precisi limiti all'utilizzo ed alla compensazione del credito IVA. La discriminante fondamentale è l'importo dei 5.000 euro. Fino a questo importo, infatti, è possibile fruire della compensazione ed utilizzare il credito IVA, sia in compensazione verticale che orizzontale. Se, invece, l'importo della compensazione del credito IVA è superiore ad euro 5.000 allora occorre attendere la presentazione della dichiarazione Iva 2018. Compensazione e utilizzo credito dichiarazione IVA 2017: differenza tra compensazione verticale ed orizzontale. In linea generale la compensazione dei crediti fiscali può essere di due tipi: orizzontale e verticale.

- ➔ La compensazione orizzontale si ha quando il credito considerato viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (ad esempio quando si utilizza il credito IVA per compensare il debito Irpef o Inps).
- ➔ La compensazione verticale, invece, si realizza quando il credito fiscale viene utilizzato per compensare un debito della stessa natura (rimanendo al caso dell'IVA quando il contribuente decide di utilizzare il 6099 per compensare il debito del I trimestre 2017).

Compensazione ed utilizzo del credito risultante dalla Dichiarazione IVA 2018

La compensazione del credito IVA è soggetta ai seguenti limiti specifici e relativi alla compensazione orizzontale:

- ➔ per importi inferiori o uguali a 5.000 euro la compensazione può essere effettuata dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva (quindi dal 1° gennaio 2018 per le dichiarazioni IVA dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- ➔ per importi superiori a 5.000 euro la compensazione può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, solo se la dichiarazione IVA è presentata con il visto di conformità da parte di un sogget-

to abilitato. Riepilogando: i limiti degli importi di cui sopra si riferiscono esclusivamente al caso della compensazione orizzontale, ovvero quella dell'IVA su debiti fiscali di natura diversa. Se, invece, la compensazione è di tipo verticale - compensazione IVA su IVA o compensazione interna - non ci sono limiti alla compensazione.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E GESTIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

La Legge di Bilancio dello scorso anno ha riformato il regime contabile dei semplificati (o, più correttamente, dei contribuenti minori), introducendo il regime di cassa come unica modalità di gestione contabile e fiscale per questa categoria di soggetti. Con la contabilità semplificata per cassa 2018 il legislatore ha obbligato le partite IVA rientranti in questa categoria ad abbandonare il principio di competenza economica, con un duplice obiettivo.

Da un lato si vuole avvicinare il più possibile il momento dell'incasso dei ricavi con l'esigibilità delle relative imposte; dall'altro, si è voluto introdurre un regime che, secondo i tecnici del Mef, favorisce i controlli e quindi riduce il rischio di evasione fiscale. Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti in contabilità semplificata "per cassa" non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli, fatta eccezione per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di applicazione del regime. Il reddito del primo periodo d'imposta in cui è applicato il principio di cassa è ridotto "delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza".

Quindi, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017 mentre le rimanenze finali dell'esercizio sono irrilevanti anche se rimane comunque la necessità di gestire e quantificare l'entità del magazzino stesso. Alla luce di quanto sopra illustrato, per i soggetti in contabilità semplificata "per cassa" le rimanenze, pur non rilevando nella determinazione del reddito, devono comunque essere rilevate ai fini:

- ➔ della compilazione del quadro RG del mod. REDDITI 2018;
- ➔ dell'applicazione degli studi di settore (sulla base delle prossime integrazioni ai modelli);
- ➔ dell'annotazione nell'inventario.

LA SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA 1-2 CENTESIMI E L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

Per effetto di quanto disposto dall'art. 13-quater, DL n. 50/2017, a decorrere dall'1.1.2018 è sospeso il conio (produzione) da parte dell'Italia delle monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di euro. Nonostante detta sospensione, resta comunque impregiudicato il corso legale di tali monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti. Da tale data, l'importo complessivo dovuto, se pagato in contanti, è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori mentre l'arrotondamento non è operato qualora il pagamento sia effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, ossia tramite, ad esempio, carta di credito / debito. L'arrotondamento degli importi pagati in contanti comporta l'insorgenza di alcune questioni collegate alla rilevazione contabile dello stesso. Infatti, il documento emesso dal cedente / prestatore (scontrino / ricevuta / fattura) riporta l'importo "non arrotondato" ed in sede di rilevazione contabile dell'incasso, l'arrotondamento operato debba transitare a Conto economico, ossia alla voce:

- A.5 - "Altri ricavi e proventi" qualora trattasi di arrotondamento attivo;
- B.14 - "Oneri diversi di gestione" qualora trattasi di arrotondamento passivo.

Nel momento di emissione del documento, se il cedente / prestatore è a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata dal cliente (a seguito di specifica domanda allo stesso rivolta), l'arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

Nuovo sgravio contributivo per incentivare l'occupazione giovanile

La legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede un nuovo incentivo all'occupazione destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° Gennaio 2018 assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno di età (limitatamente per l'anno 2018 l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Fa eccezione il caso di assunzione di un lavoratore con precedente contratto di apprendistato presso un altro datore di lavoro e non confermato da quest'ultimo.

L'incentivo consiste:

- ➔ nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail)
- ➔ per un periodo massimo di 36 mesi
- ➔ nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

La legge inoltre precisa che l'esonero troverà applicazione anche:

- a) in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della trasformazione;
- b) in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi (decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dalla legge per l'apprendistato), a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto.

Fermo restando il rispetto dei criteri generali per la fruizione degli incentivi normativamente stabiliti, viene espressamente previsto che l'incentivazione

in oggetto non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

L'incentivo non trova applicazione per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato e il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che lo sgravio sopra descritto sia elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fermo restando il limite massimo di 3.000,00 euro su base annua e l'età anagrafica dei soggetti interessati, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, i seguenti lavoratori:

- ➔ studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- ➔ studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Cooperative sociali

La Legge di Bilancio prevede un contributo per le cooperative sociali che nell'anno 2018 assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

I lavoratori assunti devono essere persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

Il contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute riguardo ai suddetti lavoratori assunti, viene erogato per un periodo massimo di 36 mesi.

I criteri di assegnazione dei suddetti contributi saranno definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro.

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

Dal 2018 aumenta la soglia di reddito per accedere al bonus mensile di 80 euro (cosiddetto Bonus Renzi) a sostegno dei lavoratori dipendenti.

L'importo del bonus spetta in misura intera solo se il reddito è inferiore a euro 24.600,00 (nuova soglia dal 2018), mentre si riduce, fino ad azzerarsi completamente, per chi supera nel corso dell'anno la nuova soglia di euro 26.600,00 .

F24 con compensazioni "a rischio"

Dal 2018 è facoltà dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di profili di rischio, sospendere l'esecuzione del modello F24 contenente delle compensazioni, fino a trenta giorni dalla sua presentazione, al fine di verificare il credito.

Nel caso in cui non vi siano rischi, la delega viene eseguita e i versamenti si considerano effettuati alla data della sua presentazione; se invece vi sono profili di rischio, la delega non viene eseguita e i versamenti contenuti si danno per non effettuati.

Premio nascite

Viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l'assegno di 960,00 euro annui previsto dalla Legge 190/2014.

L'importo è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione, previa domanda dell'interessato e verrà corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione

Pagamento delle retribuzioni

La Legge di Bilancio stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti saranno tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante: bonifico bancario; strumenti di pagamento elettronico; pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale in

cui il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento.

Pertanto i datori di lavoro non potranno più corrispondere le retribuzioni ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti, con l'unica esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di quelli costituiti con le pubbliche amministrazioni.

In caso di violazione del suddetto obbligo, è prevista per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

Proroga tenuta del LUL presso il Ministero

E' stato prorogato a gennaio 2019 l'adempimento (previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 151/2015) relativo alla nuova modalità di tenuta telematica del Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del Lavoro.

ASSUNZIONE DISABILI : NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2018

Si ricorda che dal 1° gennaio 2018, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili ai sensi della Legge 68/99, è in vigore l'obbligo di assumere un lavoratore disabile iscritto nelle apposite liste.

Tale obbligo, già previsto dalle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. 151/2015 (ma rinviato al 2018 per effetto del decreto Milleproroghe 2017) prevede quindi che le imprese con almeno 15 dipendenti computabili dovranno assumere un disabile entro i successivi 60 giorni, senza poter attendere una nuova assunzione.

DECRETO FLUSSI 2018

Si informa che, con DPCM del 15/12/2017 e successiva Circolare congiunta n. 35/0000167 del 17/01/2018 di Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno, è stata stabilita la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari, per lavoro stagionale e non stagionale, nel territorio dello Stato per l'anno 2018.

Complessivamente, per il 2018, è autorizzata una quota complessiva massima di 30.850 ingressi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo, con le modalità di ripartizione previste dalla normativa.

Le relative domande possono essere presentate fino alla data del 31 dicembre 2018 e saranno trattate in base all'ordine cronologico di presentazione.

CERTIFICAZIONE UNICA (CU/2018)

Si informa che le Certificazioni Uniche (CU) 2018, relative al periodo d'imposta 2017, dovranno essere consegnate dal datore di lavoro ai lavoratori entro il 3 aprile 2018. Resta fermo il termine del 7 marzo 2018 prescritto per la trasmissione in via telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,066%	Euribor 3m + 5,350 = 5,016%	Euribor 3m + 6,750 = 6,416%	Euribor 3m + 8,300 = 7,966%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,666%	Euribor 3m + 3,700 = 3,366%	Euribor 3m + 4,700 = 4,366%	Euribor 3m + 5,400 = 5,066%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,666%	Euribor 3m + 3,700 = 3,366%	Euribor 3m + 4,700 = 4,366%	Euribor 3m + 5,400 = 5,066%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,916%	Euribor 3m + 5,150 = 4,816%	Euribor 3m + 6,300 = 5,966%	Euribor 3m + 8,300 = 7,966%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,066%	Euribor 3m + 2,900 = 2,566%	Euribor 3m + 4,700 = 4,366%	Euribor 3m + 5,400 = 5,066%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,666%	Euribor 3m + 3,700 = 3,366%	Euribor 3m + 4,700 = 4,366%	Euribor 3m + 5,400 = 5,066%

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,916%	Euribor 3m + 5,150 = 4,816%	Euribor 3m + 6,750 = 6,416%	Euribor 3m + 8,300 = 7,966%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,666%	Euribor 3m + 3,700 = 3,366%	Euribor 3m + 4,700 = 4,366%	Euribor 3m + 5,400 = 5,066%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,666%	Euribor 3m + 3,700 = 3,366%	Euribor 3m + 4,700 = 4,366%	Euribor 3m + 5,400 = 5,066%

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,916%	Euribor 3m + 5,150 = 4,816%	Euribor 3m + 6,300 = 5,966%	Euribor 3m + 7,500 = 7,166%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,066%	Euribor 3m + 2,900 = 2,566%	Euribor 3m + 3,800 = 3,466%	Euribor 3m + 4,900 = 4,566%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,666%	Euribor 3m + 3,700 = 3,366%	Euribor 3m + 4,700 = 4,366%	Euribor 3m + 5,400 = 5,066%

Contributi per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro

La CCIAA della Romagna ha messo a disposizione €. 132.000 per le PMI che realizzano percorsi di alternanza scuola/lavoro con studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale. I percorsi dovranno avere una durata minima di 80 ore, ed essere concretizzati nel periodo 01/11/2017 - 31/8/2018. Il contributo ammonta a:

- ➔ €. 1.000 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza;
- ➔ €. 1.500 per la realizzazione da 6 o più percorsi;
- ➔ Ulteriori €. 200 nel caso di inserimento in azienda di studenti diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92.

L'impresa richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. regolarità contributiva (DURC),
2. non avere in corso contratti di fornitura beni/servizi con la CCIAA della Romagna,
3. non aver già beneficiato di altri aiuti pubblici per la stessa iniziativa,
4. essere iscritta nel Registro Nazionale dell'alternanza: <http://scuolalavoro.registroimprese.it>
5. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo,
6. essere in regola col pagamento del diritto camerale.

Le domande possono essere presentate entro il 31/07/2018, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.romagna.camcom.gov.it, firmate digitalmente e inviate via PEC all'indirizzo: camera-dellaromagna@pec.romagna.camcom.it allegando copia della convenzione stipulata con l'Istituto scolastico. Per ulteriori chiarimenti potete contattare l'Ufficio Credito credito@confartigianato.fo.it

Voucher digitalizzazione

Tutto pronto per i voucher digitalizzazione delle pmi, i contributi per l'innovazione digitale e l'ammmodernamento tecnologico che il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione di artigiani e piccole imprese italiane. Una misura di sostegno

e incentivo che prevede una dotazione di 100 milioni di euro, per coprire fino al 50% degli investimenti fatti in azienda. "Si tratta di un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di voucher alle imprese - spiega Andrea Scalia, responsabile Innovazione e reti di Confartigianato Imprese - E' un contributo che viene erogato sulla base di un progetto, che le imprese devono presentare prenotando questo strumento, il voucher, direttamente sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. Si prevede, inoltre, un'intensità di un massimo del 50% di quanto investito dalle imprese per le spese ritenute ammissibili". La presentazione delle domande di finanziamento può essere inoltrata sul sito del MiSE a partire da lunedì 15 gennaio in via preliminare, e dal 30 gennaio al 9 febbraio in via definitiva. Una possibilità che permetterà alle imprese di preparare al meglio la domanda e di finalizzarla in un secondo momento. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e dovrà indicare il luogo dove verrà implementato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico dell'azienda, che comprende l'acquisto di software, hardware e servizi per lo sviluppo tecnologico e la trasformazione digitale dei processi produttivi e degli strumenti dell'azienda. "Sicuramente è una grande opportunità per la programmazione, gli investimenti e lo sviluppo digitale delle imprese, la loro dotazione tecnologica, l'efficienza e l'organizzazione del lavoro, oltre che per lo sviluppo delle attività web,, compreso l'e-commerce. Quindi - ha aggiunto Scalia - Possiamo facilmente riconoscere in questi tutti gli elementi chiave su cui si discute in questi tempi. I benefici saranno immediati e diretti per le imprese che presenteranno la domanda, ma anche per tutti i fornitori del nostro territorio che avranno sicuramente l'opportunità per vendere prodotti, servizi e consulenza". Un'ulteriore misura a sostegno dello sviluppo tecnologico delle piccole imprese italiane, dopo il super e iperammortamento, la nuova Sabatini e il Piano nazionale Impresa 4.0.

credito@confartigianato.fo.it

Collabora

Investire nel lungo periodo: i megatrend

I drivers che dovrebbero condurre ad una scelta di investimento da detenere per un lungo periodo sono i megatrend, un insieme di potenti forze di cambiamento sociale, demografico, ambientale e tecnologico che stanno trasformando il nostro mondo. Conoscere questi cambiamenti potrebbe essere utile per capire la direzione che sta pren-

dendo il mondo e conseguentemente pensare a che investimenti fare oggi per soddisfare i nostri obiettivi di lungo termine, ovvero tutti quei sogni che vorremo realizzare tra più di 10 anni! Dalla robotica all'acqua, passando dall'internet delle cose fino ad approdare al cibo intelligente e alle energie rinnovabili! Questi sono alcuni dei megatrend che troviamo oggi, al tramonto della Seconda rivoluzione industriale. Ed è proprio sulle rivoluzioni industriali su cui voglio focalizzarmi in questo articolo per comprendere i megatrend che caratterizzeranno la "vera" terza rivoluzione industriale. Le rivoluzioni industriali sono caratterizzate dalla trasformazione nel processo di informazione - produzione di energia - logistica/mobilità (citata successivamente come "matrice IEL" per comodità).

PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

L'economia medioevale europea informava la popolazione con scritti a mano e successivamente con la stampa a caratteri mobili (1436 d.c.), produceva energia con cavalli e buoi e successivamente con i mulini ad acqua e a vento (a partire dal X secolo), e trasportava materiale ed informazioni attraverso le diligenze trainate da cavalli e via imbarcazione, con il conseguente miglioramento nel trasporto stradale e fluviale. Questi passaggi hanno portato l'economia da una logica rurale ad una logica di mercato. La matrice IEL cambiò però radicalmente con l'invenzione del moderno motore a vapore, alimentato a carbone (1769 d.c.). Oltre a produrre una maggiore energia, con un conseguente boom demografico, rivoluzionò anche gli altri due aspetti della matrice IEL. Nacquero infatti la stampa e la locomotiva a vapore. Ricapitolando il motore a vapore (produzione di energia), la stampa a vapore (informazione) e la locomotiva a vapore (logistica), costituì la mega piattaforma tecnologia polifunzionale della Prima rivoluzione industriale, in grado di produrre e trasportare informazioni e beni più rapidamente e ad un più ampio numero di persone.

SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

La Prima rivoluzione industriale raggiunse il culmine negli ultimi due decenni del XIX secolo. Nello stesso periodo cominciò a profilarsi una Seconda rivoluzione industriale. Infatti la scoperta del petrolio, l'invenzione del motore a scoppio e l'introduzione del telefono diedero luogo a una nuova trasformazione della matrice IEL, ma vediamo questa mutazione nel dettaglio. Per comunicare, la stampa fu sostituita dal telefono, più rapido e meno costoso (cambiamento nell'informazione). Il motore a

vapore fu sostituito da quello a scoppio, il quale generava una forza energetica nettamente maggiore (cambiamento nella produzione di energia). Infine lo stesso motore a scoppio permise di inventare automobili e treni sempre più veloci, senza dimenticare l'invenzione dell'aeroplano che permise di trasportare beni e persone in giro per il mondo (cambiamento nella logistica).

TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Cosa che accumuna le due rivoluzioni industriali precedenti è il miglioramento in termini di velocità, potenza ed espansione della matrice IEL. Molti accomunano la nascita della Terza rivoluzione industriale all'invenzione di internet, ma in realtà se si esamina sotto l'ottica della matrice IEL questa meravigliosa scoperta è solo il cambiamento dell'informazione. Stiamo assistendo in questi ultimi anni alla modifica anche della produzione di energia (fonti rinnovabili che stanno diventando sempre più a basso costo, a maggior efficienza e potenza, con una produzione quasi illimitata di energia) e della logistica (veicoli elettrici con un'autonomia maggiore di quelli a motore e molto più rapidi). Questa piattaforma basata sullo IEL della Terza rivoluzione industriale sta portando ad un cambiamento radicale nelle nostre vite, portando alla creazione di nuovi megatrend!

PROGETTI NELL'ERA DEL MEGATREND

Facciamo un esempio di progetto che modificherà la componente logistica della matrice IEL. Si chiama Hyperloop, sistema di trasporto che sembra uscito da un film di fantascienza. Hyperloop è una vettura senza ruote, non tocca i binari ma levita grazie a dei magneti e viaggia in un tubo a bassa pressione per ridurre l'attrito. Risultato: consumo di energia (elettrica) ridotto e velocità elevatissima, oltre i 1000 km/h. Permetterebbe di effettuare la tratta Milano-Roma in meno di 30 minuti, oppure la tratta Milano-Berlino in un'ora. Il progetto non è ancora andato oltre alle fasi di sperimentazione poiché deve affrontare sfide legate anche alla sicurezza e alle normative.

Riccardo Minghetti

Consulente finanziario indipendente

Bolletta dell'elettricità, nuovi costi per le imprese

Dal 1 gennaio 2018 sono cambiati i criteri di distribuzione degli oneri aggiuntivi presenti all'interno delle bollette Energia delle imprese. Per la precisione la riforma interessa le utenze classificate come "altri usi". Dunque nell'anno in corso le bollette energia elettrica delle piccole e medie imprese rischiano di subire un notevole aumento (fino a 1,2 miliardi di euro) per effetto degli sgravi sugli oneri generali di sistema alle grandi industrie energivore, previsti dalla Legge Europea varata a metà novembre dal Parlamento.

Fino alla fine del 2017 la fetta più grande di questi oneri veniva applicata in proporzione al consumo di energia (kWh), e una parte più modesta era invece addebitata come costo fisso, cioè come costo da pagare per il solo fatto di avere un'utenza attiva a prescindere dall'utilizzo o meno della corrente. Dal 1 gennaio 2018, invece, diminuirà la quota di oneri proporzionale al consumo (€/kWh), permarranno i costi fissi, ma si aggiungeranno anche costi legati al prelievo di potenza massima (€/kW). L'impatto della riforma sarà dunque variabile per ciascun consumatore, legato alla proporzione tra consumi (kWh) e potenza massima (kW). Ricordiamo che gli oneri aggiuntivi, meglio detti oneri di sistema, coprono diversi corsi (ricerca sul sistema elettrico, finanziamento alle fonti rinnovabili, etc..) e rientrano tra le quote della bolletta che non dipendono dal contratto di fornitura sottoscritto, così come avviene per i costi per il trasporto la misura e la gestione del contatore (che invece coprono i costi per il servizio di misura e di erogazione fisica della corrente).

Tutti questi oneri sono stabiliti dall'Autorità Energia e sono applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Al consumatore vengono addebitati come sempre all'interno della bolletta che riceve dal proprio fornitore, il quale li ha già pagati ad altri soggetti per conto dell'utente, un po' come avviene per le imposte. Ebbene, se fino al 2017 si sono sempre pagate quote legate alla potenza massima (kW) solo nei costi per il trasporto, con importi unitari variabili da circa 2.2 a circa 2.8 € per ogni kW, dal 2018 si aggiunge la quota potenza prevista dalla riforma degli oneri di sistema, portando il costo unitario totale della potenza tra i 4.8 e 5.4 € per ogni kW di potenza massima mensile.

Per una consulenza dettagliata e per valutare la convenienza di un nuovo operatore è possibile contattare lo sportello Energia al numero 0543 452844.

Fabiola Foschi

ffoschi@confartigianato.fo.it